

Ventisei proposte di lettura

A CURA DI CHIARA BERGONZINI, SIMONE CALZOLAIO, RONALD CAR, ROBERTO CISOTTA, NINFA CONTIGIANI, GIOVANNI DI COSIMO, CHIARA FELIZIANI, MARCO FIORAVANTI, LUIGI LACCHÈ, GIUSEPPE MECCA, FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI, ULRIKE MÜßIG, MONICA STRONATI

A

Paolo ALVAZZI DEL FRATE
*Individuo e comunità.
Considerazioni storico-
giuridiche sull'individualismo*

Torino, Giappichelli, 2020, 2 ed., pp. 161
ISBN 9788892136779, Euro 16

Il volume introduce e distende con grande chiarezza un dibattito mai sopito che è un passaggio fondamentale per la comprensione del giuridico. Metodologicamente, agli studenti di diritto è indispensabile rendersi conto dell'ambivalenza dei concetti di "Diritto e natura" con cui si apre il primo capitolo. Non cogliere l'essenza della 'volontarietà' del diritto moderno in effetti rischierebbe di inficiare la

legittimazione del normativo nelle nostre società.

Sulla scia lunga di un percorso giuridico che oramai consuma la post-modernità (che l'autore nella prospettiva del testo definisce al cap. VI "la lunga crisi dell'individualismo") il titolo del volume si riferisce – puntualmente – non alla società ma alla 'comunità' che è il secondo termine della coppia semantica. Pare di poter dire proprio a partire dal titolo, che la comunità sia vista come il termine storico di partenza da opporre all'individualismo poi emergente e, più ancora, come semantizzazione odierna di una complessità sociale che in termini "meta-giuridici" riconduce ad alcuni elementi costitutivi della comunità medievale sentita come 'naturale' dall'uomo.

Tuttavia, conclude l'autore, perso di sicuro l'indi-

dualismo puro teorizzato dal giusnaturalismo settecentesco, «oggi l'individualismo non ha perso il suo significato e, in una versione moderata, caratterizza ancora la cultura occidentale. Esso ha mutato le sue caratteristiche e non si prefigge più la prevalenza assoluta dell'individuo sulla comunità, ma è alla ricerca di un compromesso dinamico tra l'interesse del singolo e quello della comunità [...] Si potrebbe, in sintesi, definire il nuovo individualismo come 'il diritto ad essere sè stesso'» (p. 153).

N.C.

B

Uladislau BELAVUSAU,
Aleksandra GLISZCZYNSKA-

GRABIAS (eds.)
Constitutionalism under Stress.
Essays in Honour of Wojciech
Sadurski

Oxford, Oxford University Press, 2020,
 pp. 355
 ISBN 9780198864738, £ 80

Wojciech Sadurski (n. 1950) è uno dei più noti e importanti studiosi, a livello internazionale, nell'ambito della teoria costituzionale, degli studi costituzionali comparati e della filosofia politica. Come professore polacco (Università di Varsavia) ha dedicato molti lavori al processo di trasformazione del suo paese e più in generale delle nazioni europee dell'est, come professore a Sidney, in Australia, ha fortemente ampliato i suoi orizzonti su scala globale, passando per un numero impressionante di attività didattiche e di ricerca in molti altri Atenei e Centri di ricerca di primissimo piano (basti pensare ai suoi anni trascorsi presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze). Come ricordano Rosalind Dixon e i curatori del volume il concetto di *public reason* è centrale nella riflessione teorica e nell'attività pubblicistica di Sadurski, alla base di un liberalismo politico che va alla ricerca di argomenti e ragioni che possano essere accolti e condivisi anche da altri punti di vista, costruendo le condizioni per un autentico dibattito democratico.

Questo *Liber Amicorum* intende evidenziare il magistero

del professore polacco caratterizzato da una rete di allievi e di studiosi che hanno condiviso con lui fasi importanti della loro attività. Ma il volume ha anche il merito di non essere soltanto un *Festschrift* celebrativo: la sua utilità generale sta nel fatto che esso trascende il dato occasionale ospitando nelle tre parti che lo compongono ventuno contributi più l'Epilogo scritto da J.H.H. Weiler. Il titolo *Constitutionalism under stress* coglie bene i problemi e le sfide che la teoria e il diritto costituzionale devono affrontare nel contesto delle "democrazie illiberali" dell'Europa dell'Est (Polonia e Ungheria in testa) ma anche di alcuni dilemmi del *rule of law* nelle consolidate democrazie occidentali. Il populismo autoritario, il revisionismo, l'uso distorto e strumentale di alcuni meccanismi democratici, l'erosione dello Stato di diritto pongono problemi sia interni ai singoli Stati, sia all'interno dell'Europa con riferimento ai principali *standards* liberal e social-democratici.

La riflessione di Sadurski è stata accompagnata – specie negli ultimi anni – da un suo forte impegno critico nel dibattito pubblico polacco in difesa della democrazia liberale, sostenendo l'azione di quei partiti e di quei cittadini che hanno cercato di contrastare la deriva anti-democratica, in favore di una visione più de-

mocratica e inclusiva proposta dalla Costituzione del 1997.

L.L.

Francesco BENIGNO, Daniele
 DI BARTOLOMEO
Napoleone deve morire. L'idea
di ripetizione storica nella
Rivoluzione francese

Roma, Salerno Editrice, 2020, pp. 194
 ISBN 9788869733956, Euro 19

Il libro di Francesco Benigno e Daniele Di Bartolomeo – il primo noto storico della politica europea in età moderna e attento interprete delle dinamiche storico-politiche del crimine organizzato e del terrorismo contemporaneo, il secondo uno dei migliori giovani studiosi italiani della Rivoluzione francese – sebbene tratti un tema per alcuni aspetti classico della storiografia, come quello della ripetizione storica, ne affronta la portata in modo del tutto originale.

Gli Autori si sono impegnati infatti a ristudiare daccapo l'analisi dei discorsi politici e delle temporalità rivoluzionarie, facendo tesoro della lezione di Walter Benjamin e Reinhart Koselleck. Gli storici, infatti, si sono accorti che la Rivoluzione francese, oltre ad essere stata la fucina del futuro, è stata anche un laboratorio dove il nuovo ha preso forma attraverso l'uso della comparazione storica, mediante il confronto con le

esperienze rivoluzionarie passate e tramite la rielaborazione degli accadimenti storici.

Il volume, facendo colloquiare gli antichi e i moderni, dimostra come il rapporto con il passato fosse una componente indispensabile per i rivoluzionari francesi (ma, in misura altrettanto significativa, lo fu anche per i costituenti americani): per inventare il futuro si ricorre alla lezione del passato. Più precisamente, ci dicono Benigno e Di Bartolomeo, il continuo rimando tra passato e presente, faceva apparire gli avvenimenti come la ripetizione ineluttabile di fatti già accaduti.

Capita di rado di imbatcersi in un volume sulla Rivoluzione francese che, seppure fornendo nuove prospettive e interpretazioni, non ricalchi temi precedentemente affrontati e percorra sentieri già battuti. *Napoleone deve morire* invece intraprende una strada che, da un lato, colma una lacuna storiografica, da un altro, cosa ancora più meritevole, indica un percorso di studi da seguire.

M.F.

Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE
Religion, Law, and Democracy

Selected Writings, vol. II

Ed. by Mirjam Künkler, Tine Stein

Oxford, Oxford University Press, 2020,
pp. 456

ISBN 9780198818632, \$ 65

Se il primo volume (2017) degli scritti scelti di Ernst-Wolf-

gang Böckenförde riguardava la teoria politica e costituzionale, questo secondo volume valorizza in particolare il rapporto tra religione, diritto e democrazia. Nel frattempo l'autore è scomparso (2019) e pertanto questa raccolta in lingua inglese rappresenta un'occasione preziosa per conoscere l'opera di uno dei più grandi giuristi, storici e filosofi politici della seconda metà del Novecento. Professore emerito di diritto pubblico nell'Università di Friburgo, Böckenförde è stato giudice della Corte costituzionale tedesca (1983-1996). Socialdemocratico, cattolico liberale, il professore tedesco ha profondamente influenzato il diritto costituzionale tedesco, la sua concreta applicazione e il dibattito pubblico, convinto che la democrazia costituzionale potesse davvero "vivere" solo grazie al contributo continuo dei cittadini e della società civile.

Per Böckenförde la religione era un fattore fondamentale, nella sua vita di cattolico, ma soprattutto in rapporto ad alcune delle questioni centrali del regime democratico: libertà individuale rispetto allo Stato e alla società, riforma della Chiesa, neutralità dello Stato, diritti.

Nell'ampia Introduzione «Freedom in Religion, Freedom in the State: Ernst-Wolfgang Böckenförde on Religion, Law, and Democracy», M.

Künkler spiega le scelte tematiche e soprattutto traccia un utilissimo profilo biografico per far comprendere meglio la periodizzazione e l'evoluzione del pensiero dell'autore. Il volume suddivide i saggi in quattro parti: parte I "Catholic Church and Political Order", parte II "State and Secularity", parte III "On the Theology of Law and Political Theory", parte IV "Basic Norms and the Principle of Human Dignity". Ogni parte è introdotta dai curatori con una interessante riflessione volta a cogliere gli aspetti fondamentali delle diverse articolazioni dell'opera del giudice costituzionale. Il volume, infine, è corredato da una intervista a Böckenförde del 2011 e dalla bibliografia completa dei suoi scritti. Un volume che mostra la straordinaria ricchezza e complessità del pensiero di un grande intellettuale del Ventesimo secolo.

L.L.

Chiara BOLOGNA

*La libertà di espressione dei
«funzionari»*

Bologna, BUP, 2020, pp. 223

ISBN 978-88-6923-637-2; ISBN online

978-88-6923-638-9 (consultabile in

<[https://buponline.com/prodotto/](https://buponline.com/prodotto/la-liberta-di-espressione-dei-funzionari/9)

la-liberta-di-espressione-dei-funzionari/9>)

Il saggio monografico di Chiara Bologna si occupa di descrivere e analizzare criticamente il tema della libertà di espressione dei funzionari nell'ordinamento italiano ed

accomuna pertanto due profili per loro natura sfuggenti: sul piano oggettivo, la libertà di espressione, in un momento di rivoluzione del sistema dell'informazione e della comunicazione; sul piano soggettivo, il concetto di funzionario, ambiguo fin dal testo costituzionale (cfr. i differenti significati evocati negli artt. 28, 54, 87, 97, 98, VIII disp. trans. fin., Cost.), e pertanto lealmente evocato fra virgolette sin dal titolo del volume.

L'obiettivo dichiarato della ricerca è di investigare il tema dei limiti alla libertà di espressione che, ad esclusione delle ipotesi dei segreti, comportino un dovere di riserbo o di moderazione in capo ai funzionari pubblici, intesi questi ultimi come soggetti legati alla amministrazione da un rapporto di impiego pubblico che svolgono funzioni tali da presupporre una neutralità e un'imparzialità dell'agire pubblico (ivi compresi, quindi, i magistrati).

Decisamente convincente, e fors'anche affascinante, il rigoroso metodo di indagine seguito. L'analisi muove da un importante saggio di Charles Fourier del 1957, sulla libertà di opinione del funzionario, il quale introduce la distinzione fra funzionario emancipato, vassallizzato e politicamente sterilizzato, e in tal senso distingue la collocazione della figura in diversi ordinamenti liberaldemocratici (ma non

quello italiano). Questo *starting point* consente di ottenere due risultati: avere un solido fondamento dottrinale su cui sviluppare un tema potenzialmente sfuggente, che invece in questo modo risulta chiaramente collocato, e inquadrare il problema all'interno degli ordinamenti liberaldemocratici, cioè nella prospettiva dell'evoluzione del costituzionalismo occidentale.

Risulta quindi naturale incontrare l'analisi giuridica della disciplina della libertà di espressione del funzionario pubblico proprio nei principali ordinamenti presi in esame dal Fourier (Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania), ciascuno inserito nel contesto evolutivo del proprio tessuto costituzionale, con le peculiari caratteristiche storico-giuridiche. L'analisi opportunamente si allarga anche al sopravvenuto – rispetto al lavoro di Fourier – ordinamento dell'Unione europea e, in tal modo, il quadro dell'indagine risulta articolato ed il mosaico variopinto degli ordinamenti liberaldemocratici contemporanei ben costruito.

Tuttavia, è attraverso il capitolo dedicato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che l'analisi può allargarsi fino a toccare fattispecie e ordinamenti in cui il funzionario tende ad essere considerato vassallo di un potere politico arbitrario e, a tratti, perfino dispotico.

Prendono quindi corpo, nei diversi ordinamenti incontrati, le tre figure descritte dal Fourier: ne deriva una immagine complessiva nitida, in cui emergono i caratteri, le potenzialità e le tensioni che attraversano l'oggetto dell'indagine. Si può pertanto procedere con l'analisi dell'ordinamento costituzionale italiano.

I capitoli successivi sono dedicati alle disposizioni (e cioè in particolare gli artt. 21, 52, 54, 97 e 98 Cost.) ed ai principi costituzionali (i doveri di fedeltà, di adempimento delle proprie funzioni con disciplina e onore, di difesa della patria; il servizio esclusivo della Nazione, i limiti di iscrizione ai partiti politici) che potrebbero ipoteticamente determinare un limite alla libertà di espressione del funzionario. Quindi la ricerca si rivolge verso la dimensione positiva e attuale, selezionando razionalmente le principali fattispecie da prendere in esame, come la libertà di espressione nel pubblico impiego privatizzato, dei militari, delle forze di polizia, dei funzionari diplomatici. Ne emerge un quadro variegato, in cui si riscontrano discipline diverse e diversa dimensione dei limiti a seconda della tipologia di "funzionari" considerati – giuste quindi le virgolette nel titolo del lavoro.

Più che opportunamente tale indagine si conclude ponendo il dilemma della libertà

di espressione dei funzionari al tempo dei *social media*, dove la potenzialità diffusiva dei canali digitali tende a uniformare, pericolosamente, dimensione privata e cognizione pubblica dell'espressione dei funzionari, ponendo problemi ancora difficili da identificare, disciplinare, risolvere, se non caso per caso.

L'acutezza dell'approccio metodico e della chiarezza di visione del volume si apprezza in modo particolare nell'ultimo capitolo, dedicato alla categoria di funzionari apparentemente meno inquadrabile nella qualifica di meri funzionari che l'ordinamento costituzionale conosca, ovvero i magistrati, per i quali tuttavia non si tratta solo di mostrarsi imparziali ma, come si evidenzia, addirittura di *apparire giusti* (Calamandrei) per garantire un sostenibile – sul piano costituzionale – esercizio della funzione giurisdizionale.

Si può quindi concludere utilizzando proprio – ai nostri fini – il titolo dell'ultimo paragrafo dell'ultimo capitolo del volume: si tratta di una analisi metodica, necessaria prima che utile, e di una ricerca originale, che mantiene quel che promette e, soprattutto, non lascia spazio alla "tirannia dell'apparenza" spesso imperante. Per dirla nella lingua del Fourier, tutt'altro che un *déjà vu*.

S.C.

C

Peter CANE, Herwig C.H.
HOFMANN, Eric C. IP, Peter L.
LINDSETH
*The Oxford Handbook of
Comparative Administrative
Law*

Oxford, Oxford University Press, 2020,
pp. 1168
ISBN 9780198700086, £ 145

The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law è un volume collettaneo di recente pubblicazione curato da quattro professori provenienti da quattro diversi continenti: Peter Cane (Australian National University), Herwig C.H. Hofmann (University of Luxembourg), Eric C. Ip (University of Hong Kong) e Peter L. Lindseth (University of Connecticut).

Il libro, come il titolo lascia chiaramente intendere, si inserisce nel filone degli studi di diritto pubblico comparato e, in particolare, di diritto amministrativo comparato. Il suo obiettivo primo – si legge anche nella prefazione a firma dei curatori – è quello di approfondire un consistente numero di questioni, spaziando dalla storia (ad es. le origini dei diversi sistemi di diritto amministrativo) sino all'attualità (ad es. la odierna tendenza alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni), per offrire uno spacca-

to quanto più vasto e vario del diritto amministrativo, della sua evoluzione e della sua funzione. Il tutto nella cornice delle sempre più complesse e articolate interazioni tra il diritto amministrativo stesso e le altre branche del diritto pubblico, a partire specialmente dal diritto costituzionale e dal diritto internazionale.

Costruito in parti, il volume muove dalle origini del diritto amministrativo comparato come filone di interesse accademico (Parte I) e dalle questioni di ordine più strettamente metodologico che esso pone (Parte II). Per questa via, il lavoro giunge ad approfondire, da un lato, le connessioni esistenti tra il diritto pubblico, le istituzioni e le dinamiche di carattere più squisitamente politico (Parte III) e, dall'altro lato, una serie di questioni – come, ad esempio, la separazione dei poteri – che interessano tanto il diritto amministrativo quanto le altre branche del diritto pubblico (Parte IV). Da ultimo, il libro si sofferma specificatamente sul potere amministrativo e sulle sue funzioni (Parte V), nonché sul tema dei controlli (Parte VI e VII).

Nel loro complesso, i diversi contributi in cui il volume si articola intendono mostrare come il diritto che presiede all'esercizio del potere da parte dei soggetti

pubblici si è sviluppato nel tempo e nei diversi ordinamenti giuridici (i.e. importante a questo riguardo il distinguo *civil law/common law*), mettendo per l'effetto in luce la natura e il ruolo che il diritto amministrativo svolge – oggi come ieri – a livello nazionale, così come a livello europeo ed internazionale.

C.F.

Adam CHILTON, Mila VERSTEEG
How Constitutional Rights Matter

New York, Oxford University Press,
2020, pp. 396
ISBN 9780190871451, £ 64

Le Carte costituzionali contemplano un catalogo di diritti e libertà la cui tutela effettiva dipende da svariati fattori. In particolare, alcuni diritti costituzionali mostrano una maggiore capacità di resistenza alle violazioni compiute dai pubblici poteri. E ciò ha più a che vedere con i soggetti titolari di tali diritti, piuttosto che con il tipo di regime nel quale si collocano. In *How Constitutional Rights Matter* Chilton e Versteeg mettono in luce come, tanto nelle democrazie occidentali quanto nei regimi autocratici, abbiano maggiori probabilità di essere garantite la libertà religiosa, la libertà sindacale o quella di costituire un partito politico, tutte egualmente praticate all'interno di organizzazioni che hanno uno specifico interesse alla loro protezione. Di

contro, minori tutele godono posizioni soggettive che solitamente non vengono esercitate all'interno di gruppi organizzati.

Le tesi avanzate non sono particolarmente nuove, lo riconoscono gli stessi Autori. Colpiscono semmai il metodo e l'ampiezza dell'indagine: il volume è infatti il frutto di un lavoro di ricerca empirica di lungo corso, nel quale Chilton e Versteeg hanno impiegato un'ampia varietà di metodi, inclusa un'analisi statistica che copre 194 paesi nell'arco di sei decenni. L'indagine si concentra su otto diritti costituzionali: libertà di espressione, divieto di tortura, libertà di circolazione, diritto all'istruzione, diritto all'assistenza sanitaria, libertà di religione, libertà sindacale e diritto di formare partiti politici.

Il successo degli *organizational rights* – come li definiscono gli Autori – si fonda essenzialmente sull'esistenza di organizzazioni, che riescono a superare i consueti ostacoli che si contrappongono alla mobilitazione dei cittadini in difesa dei diritti (nello specifico, problemi di coordinamento e di organizzazione di azioni collettive) e consentono di fare un uso strategico della Costituzione, anche attraverso il ricorso ai giudici.

Il merito del volume di Chilton e Versteeg, oltre all'ampia e documentata ana-

lisi, è quello di aver spostato il *focus* dell'indagine, che negli studi sulla tutela dei diritti si concentra sull'attività per solito di giudici e corti costituzionali, per rivalutare il ruolo centrale delle organizzazioni sociali nel costituzionalismo moderno.

G.D.

Bartolomé CLAVERO
Historia jurídica europea

a cura di Jesús Vallejo y Sebastián Martín

Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla,
2020, pp. 726
ISBN 9788447228393, s.i.p.

Il volume contiene una selezione di scritti dello storico del diritto spagnolo Bartolomé Clavero, pubblicati tra il 1982 e il 2002, a formare una raccolta che la Facoltà giuridica sivigliana ha voluto patrocinare per celebrare uno studioso che ne è stato a lungo uno dei docenti più prestigiosi e noti a livello internazionale. Una ricca e articolata introduzione (*Presentación. Historia del derecho y Europa del revés*) dei curatori contribuisce a collocare gli articoli scelti nella più vasta opera di Clavero e nel contesto della sua idea di storia «critica» del diritto, sia dal punto di vista metodologico (epistemologia e dimensione ermeneutica) che tematico.

Il volume contiene otto lavori: «*Lex Regni vicinioris. Indicio de España en*

Portugal»; «Amortizatio. Ilusión de la palabra»; «Antidora. Antropología católica de la economía moderna»; «Beati dictum. Derecho de linaje, economía de familia y cultura de orden»; «Blasón de Bartolo y baldón de Valla (a propósito de Una gramática de signos)»; «Les domaines de la propriété, 1789-1814. Propiedades y propiedad en el laboratorio revolucionario»; «La Paix et la Loi. Absolutismo constitucional?»; «Código como fuente de derecho y desagué de Constitución». Chi conosce la produzione scientifica di Clavero sa che i saggi selezionati offrono un «campionario» molto rappresentativo di alcune sue idee forti: penso alla peculiare declinazione claveriana della storia dei concetti e della relazione tra le parole e i fenomeni, la ricostruzione della dimensione antropologica (celebre *Antidora* e l'antropologia cattolica dell'economia moderna), la storia costituzionale e sociale della casa e della famiglia in antico regime, proprietà e libertà con speciale riguardo al laboratorio rivoluzionario francese, la dialettica codice/ costituzione.

L.L.

Isabella CONSOLATI
*Dominare tempi inquieti.
Storia costituzionale, politica
e tradizione europea in Otto
Brunner*

Bologna, il Mulino, 2020, pp. 208
ISBN 9788815290694, Euro 21

Ferdinand Braudel ha scritto negli anni Cinquanta che Otto Brunner ha saputo «[...] dominare i tempi inquieti che mettono alla prova il nostro pensiero». Il bel titolo del libro di Isabella Consolati ha dunque questo importante *copyright* nello storico francese che, nel solco delle *Annales*, ha contribuito allo sviluppo di un altro modo di fare «storia sociale». I tempi inquieti Brunner li ha attraversati con cognizione di causa e la sua compromissione col nazionalsocialismo ha pesato non poco sulla sua «recezione». Dagli anni '70 Brunner – per merito anzitutto di Pierangelo Schiera – è entrato con forza nel dibattito italiano e le sue opere principali – per non dire dell'iniziale impresa della *Begriffsgeschichte* con Conze e con il principale animatore Koselleck – hanno conosciuto un significativo successo editoriale che ha contribuito a diffondere il suo pensiero.

Dominare i tempi inquieti evoca però anche una delle categorie-chiave di Brunner, quella appunto di dominio. Se – come nota l'A. – il «volto» dello storico austriaco «è insomma politico», il dominio nella storia costituzionale e

sociale dell'Occidente rappresenta l'insieme delle forme storicamente determinate di sovra- e subordinazione degli uomini nei rapporti personali e sociali.

Consolati ricostruisce le principali categorie brunneriane nel concreto del «dominio come storia», in dialogo/confronto con alcuni dei più grandi pensatori del Novecento (Schmitt, Weber, Freyer). Nel primo capitolo «Sulla storia del 'politico'» emerge la riflessione in ordine al rapporto con la «costituzione» intesa, in chiave antiformalistica e schmittianamente, come ordinamento dell'unità politica, come ordine storico fondato però e non come mera «decisione». Brunner rifugge dall'uso «anacronistico» e «razionale» della costituzione post-rivoluzionaria e liberale per «comprendere» l'unità della costituzione medievale prima della formazione e della mitizzazione dello Stato moderno. Sono la signoria, il feudalesimo, l'*ethos* aristocratico, la tradizione, la «casa come complesso», la città, il concetto di istituzione a segnare alcuni dei termini della «nuova» storia costituzionale alla Brunner, al di là delle tesi weberiane sulla razionalità europea e sul calcolo economico. Pur alle origini della storia dei concetti, Brunner si posiziona con difficoltà sul crinale tradizione/rivoluzio-

ne e stenta a «riconoscere in quegli elementi di innovazione semantica e politica innescati dalle rivoluzioni europee un tratto non temporaneo e transitorio, ma costitutivo e invalicabile della modernità politica. È su questo terreno che Koselleck porterà la storia dei concetti oltre Brunner» (p. 13).

Il libro di Isabella Consolati è una buona guida, solida concettualmente e ben documentata, per leggere Otto Brunner nel Ventunesimo secolo.

L.L.

D

Sophia DAFINGER
*Die Lehren des Luftkriegs:
 Sozialwissenschaftliche
 Expertise in den USA vom
 Zweiten Weltkrieg bis Vietnam*

Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2020,
 pp. 362
 ISBN 9783515126571, Euro 66

Nella migliore tradizione della storia delle istituzioni politiche, la presente ricerca ricostruisce le interazioni tra i *think-tank* di scienze sociali, il governo e l'esercito degli Stati Uniti nel periodo dalla Seconda Guerra Mondiale alla guerra del Vietnam, individuandovi dei fattori di forte rilevanza

per le modifiche a lungo termine degli assetti politico-costituzionali statunitensi. A monte vi è la convinzione diffusasi tra le due guerre mondiali (benché priva di prove) che la nuova arma — l'aviazione — potesse condurre in modo semplice e veloce alla vittoria grazie ai cosiddetti "bombardamenti strategici". Distinta dall'uso tattico dell'aviazione nel conflitto contro l'esercito nemico, a livello strategico la guerra aerea doveva essere incentrata sui bombardamenti della società civile nemica. L'aspetto cruciale risiede nel calcolo dell'intensità con cui i bombardamenti dovevano essere condotti per produrre una reazione calcolata sulla psiche e sul morale della popolazione costringendo il nemico alla resa. Tale visione implica la fiducia nella possibilità di prevedere l'impatto psico-sociale dei bombardamenti calcolando per via di analisi empirico-quantitative, fondate sul behaviorismo e sulla teoria dei giochi, quali e quanti obiettivi civili occorresse distruggere.

Le conseguenze per le società aggredite — le potenze dell'Asse nella Seconda Guerra Mondiale, la Corea e il Vietnam nella Guerra Fredda — furono che le popolazioni civili vennero considerate come degli obiettivi non solo legittimi

delle operazioni belliche, ma perfino prioritari. Per la società statunitense, ne derivò una serie di profonde trasformazioni, in primo luogo rispetto al modo di intendere il rapporto tra lo stato di pace e lo stato di guerra che, una volta offuscato, si tentò poi inutilmente di precisare e ricondurre entro la cornice costituzionale con la *War Powers Resolution* del 1973. Da società fondata sull'ideale del cittadino repubblicano in armi, geloso della propria libertà e sul profondo sospetto verso gli eserciti stanziati, dopo il 1945 gli Stati Uniti mutarono rapidamente in un *National Security State*. L'autonomia decisionale dell'esercito nei confronti del governo civile fu supportata da argomenti presentati come scientifici e quindi non opinabili, piegando sempre più il processo decisionale democratico in favore di istanze tecnocratiche. Invece di essere smobilitato, il comparto militare continuò a crescere, in primo luogo per sostenere gli altissimi costi dell'aviazione militare. Non si poteva più attendere — si sosteneva — la proclamazione dello stato di guerra per orientare le scelte di bilancio verso le esigenze della dottrina del contenimento.

La USAAF doveva essere permanentemente in grado di realizzare gli obiettivi politici

della guerra fredda ricorrendo ai bombardamenti strategici, come indicato dai "calcoli" sia delle agenzie governative sia di quelle indipendenti come la RAND corporation. Essendo un'agenzia privata, quest'ultima appariva agli occhi dei membri dei comitati di controllo del Congresso più indipendente nei giudizi in quanto non soggetta alle pressioni dell'ambiente governativo. Invece, come illustra in dettaglio l'autrice, in base ad un'ampia ricostruzione delle fonti d'archivio, i rapporti dei *contractors* scientifici rivestivano un'importanza per i vertici dell'aviazione solo nella misura in cui confermavano la validità dei bombardamenti strategici. I rapporti redatti dal *United States Strategic Bombing Survey* (USSBS) sulla base di interviste con la popolazione tedesca e giapponese nel 1945, concludevano che non era possibile dimostrare un nesso causale tra i bombardamenti e la resa del nemico, e pertanto furono semplicemente accantonati. Ben diversamente furono trattati i rapporti come *The Impact of Air Power in South Vietnam* presentato nel 1964 da Leon Gouré della RAND. Garantendo che l'impatto dei bombardamenti indicava «a significant and relatively quick improvement in the military situation» questi

offriva una convincente giustificazione scientifica sia per l'impiego dei soldi dei contribuenti statunitensi sia per le sofferenze imposte alla popolazione vietnamita.

R.C.

Leonardo Pompeo D'ALESSANDRO
Giustizia fascista
Storia del Tribunale speciale
(1926-1943)

Bologna, il Mulino, 2020, pp. 294
ISBN 9788815287694, Euro 27

Già alcuni saggi pubblicati da D'Alessandro negli ultimi anni mostravano nuove e fruttuose prospettive di ricerca sul Tribunale speciale per la Difesa dello Stato. Questo libro, ora, ne conferma e potenzia i risultati facendone un imprescindibile strumento per conoscere e capire meglio la "giustizia fascista", le sue strategie e le sue conseguenze sulla stessa costruzione del regime politico durante il fascismo. Negli ultimi anni sono apparse diverse ricerche sul tema ma, a parte le dovute eccezioni, ha prevalso il registro tralatizio, basato sulle sole sentenze e soprattutto su ciò che il tribunale avrebbe dovuto essere più che su quello che effettivamente è stato. Questo lavoro, basato su molti documenti inediti (andando oltre la prospettiva di Renzo De Felice) e su una nuova impostazione, ci offre un'analisi originale del tribunale, del suo

funzionamento, delle carte amministrative e, cosa fondamentale, dei suoi giudici. Due aspetti non mi hanno mai convinto della lettura tradizionale: che l'istituzione del Tribunale fosse dovuta alla scarsa fiducia del regime nella magistratura ordinaria; e che il Tribunale avesse caratteri solo militari o paramilitari. Lo studio di D'Alessandro fa vedere come questi due profili debbano essere rivisti. Emerge con rilievo crescente il ruolo della Presidenza del Consiglio e soprattutto della sua "posizione" nel contesto istituzionale. Tribunale del Duce, certo, ma «Al contrario, fu anche il portato degli interni equilibri di potere del regime, in un gioco spesso sotterraneo di influenze, concorrenze e persino di conflitti tra i diversi centri di comando» (p. 13), specchio della poliarchia del regime fascista e del suo "groviglio" istituzionale.

Di grande interesse, è il risultato della ricerca che rivela l'importanza del ruolo giocato dai magistrati ordinari smentendo la tesi, sortagià nel corso del fascismo, secondo cui il regime avesse optato per la soluzione militare proprio per diffidenza verso la magistratura. In realtà il regime pensò all'inizio di avvalersi delle Corti d'assise e della Cassazione e solo in seguito la "specializzazione"

del nuovo tribunale fece riflettere su alcuni limiti della magistratura ordinaria. La tesi di fondo di D'Alessandro è che il Tribunale speciale non fu un "accidente", una risposta contingente per risolvere un'emergenza dopo gli attentati a Mussolini ma in quella scelta «si celò l'obiettivo, ben più impegnativo, di una riforma in senso "fascista" dell'intero sistema della giustizia; si mirava, cioè, a creare un "nuovo" diritto attraverso una normalizzazione delle misure adottate con la legislazione del novembre 1926» (pp. 14-15). L'azione del tribunale, sino agli anni di guerra, mostra alcuni caratteri contraddittori ma ciò non ne depotenzia il concreto carattere repressivo e l'idea iniziale (poi non realizzata) di un nuovo regime di giustizia in grado di rispecchiare l'esperimento fascista.

L.L.

Brecht DESAURE (ed.)
*Constitution de la Belgique.
 Projets et Propositions pour la
 Constitution Belge de 1831*

Bruxelles, Commission royale pour
 la publication des anciennes lois et
 ordonnances de Belgique, 2020, pp. 469
 ISBN 9782960272406, Euro 45

The interdependency between constitutional formation and discourse was the guiding rationale for ReConFort to target the sources that it did: constitutions and constitu-

tional materials, cross-border private correspondences of protagonists and their publicist activities including exile literature, and regional/national and cross-border constitutional journalism in public media. Constitutional drafts, therefore, are participation in constitutional formation *par excellence*. In order to understand the real goals of the constitutional framers, they allow to understand the constitutional formation processes as intersected with public participation. In both word and spirit, the Belgian Constitution of 1831 was always a document subject to and intending public engagement. Consequently, the road to the constitutional draft of the Constitutional Commission was paved (and commented) with individual proposals, as though they had been tendered in response to an enlightened call for papers regarding legislative initiatives.

These constitutional proposals, compiled and edited by Brecht Deseure on the basis of the material collected by Michel Magits, provide therefore a unique testimony to the interest in the Belgian constitutional formation. The major part of the edited sources have beforehand been published open access in the ReConFort database via reconfort.sources.eu, which the edition lacks to clarify. The subject

index (pp. 467-469) allows to conclude which the key categories have governed the discussion, but comparative historical research would profit even more for precised ones (like constituent sovereignty, precedence of constitution). Judiciary is lacking as item at all, though the Belgian constitutional provisions of the judiciary as constituted power had quite an impact on the St. Paul's Church debates. Key categories for the crucial questions of the constitutional formation would have been all the more desirable, as comparative legal history still faces provoking methodological challenges (Cf. lately, ASCL Conference, Los Angeles 2020; panel: The Nature and Purpose of Comparative Legal History). This is all about 'old wine in new skins': Since the inter- and postwar movement towards a European constitutional history, the risks of purely linguistic or legalistic approach were readily apparent. Still, Seignobos' warning of the pitfalls of any approach to apparent similarities in terms of constitutional provisions (*Essai d'une histoire comparée des peuples de l'Europe*, pp. 328-329) is highly topical.

Of course, it is and remains the Belgian Royal Commission's and Dr. Brecht Deseure's credits to provide such a comprehensive, technically brilliant edition of the

preparatory work for the 1831 constitution. It deserves to be spread in libraries and research institutes all over Europe – at least to the same degree as Belgian constitutional ideas “travelled” in European constitutionalism.

U.M.

Giovanni Di COSIMO
*La parabola dei diritti.
Vent'anni di tensioni crescenti
sul fronte della tutela dei diritti
fondamentali*

Torino, Giappichelli, 2020, pp. 161
ISBN 9788892135864, Euro 16

Il costituzionalismo e la tutela dei diritti fondamentali, malgrado le apparenze, non fanno una corsa inarrestabile verso un progresso infinito. Se si guarda agli ultimi settant'anni questa è la stata la “tendenza” generale ma, come osserva giustamente l'A., tale tutela non è un processo unidirezionale, «non disegna una linea retta ma una parabola, che, dopo l'iniziale movimento d'ascesa che porta al punto più alto, comincia a declinare» (p. 7). Siamo giunti allo *zenith* di questa parabola? È la nostra una “fase” di arretramenti prima di rimetterci in marcia? Non lo sappiamo, ma questo volume fa riflettere. Innanzitutto per l'approccio: il “punto” che stiamo vivendo (gl'ultimi vent'anni) fa parte di una linea, e va letto pertanto con gli occhi del “relativo”: a questo momento storico e ai

suoi fenomeni principali. In secondo luogo perché questo agile volumetto intende verificare la questione non tanto sul piano della teoria costituzionale (presupposta e comunque presente) quanto su quello della prassi, in particolare sui casi discussi nei tribunali, a conferma della crescente “giurisdizionalizzazione” dei sistemi giuridici contemporanei.

Le “luci” le conosciamo e sono il risultato di un lungo percorso, accidentato e complesso, che ha poggato nel secondo dopoguerra su Dichiarazioni e Costituzioni di terza generazione; circuiti giurisprudenziali e meccanismi multilivello. Le “ombre” del contemporaneo emergono soprattutto laddove l'arretramento sul piano della tutela dei diritti fondamentali è determinato da alcuni fattori di straordinaria rilevanza, ovvero migrazioni, multiculturalismo, terrorismo, crisi economica, involuzione democratica (con uno sguardo alle forme di “democrazia illiberale” nel cuore dell'Europa), emergenza sanitaria. Questi fattori rappresentano temi e problemi costitutivi del costituzionalismo post-moderno in quanto nascono da conflitti e confronti anzitutto interni alle società “fluide” del Ventesimo secolo, dove, più che mai, la tensione non è solo tra la tutela e la sua assenza ma anche, in alcuni casi, tra la in-

terrelazione e giustapposizione problematica di diritti “al plurale”, non gerarchizzabili, che richiedono bilanciamenti e soluzioni ponderate.

Basta scorrere l'indice del volume per cogliere l'ampiezza del fenomeno e delle sfide che abbiamo di fronte. Mappare il fenomeno ed esserne consapevoli è già un passo molto importante. Anche per questo il libro di Giovanni Di Cosimo merita di essere letto e meditato.

L.L.

E

Sebastian ELSBACH, Marcel
BÖHLES, Andreas BRAUNE
(Hrsg.)
*Demokratische Persönlichkeiten
in der Weimarer Republik*

Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2020,
pp. XIX, 241
ISBN 9783515127998, Euro 50

Il volume collettaneo, tredicesimo della serie dei *Weimarer Schriften zur Republik*, cerca di rivalutare l'annosa questione se Weimar fosse veramente stata una “democrazia senza democratici”. Il giudizio fu formulato da Moritz Julius Bonn alla fine del 1932. Il famoso economista ascrisse la crisi mortale della Repubblica ad una sua grave tara congenita: questa non sarebbe nata

per passione democratica, ma per mera scelta opportunistica e in buona parte improvvisata al momento del crollo militare del Reich guglielmino. Pertanto, Weimar non aveva mai potuto contare che sul supporto interessato e tiepido degli *Verunftrepublikaner* (repubblicani "di testa" ma non "di cuore"). L'anomalia aveva accompagnato la fragile democrazia tedesca sin dalla sua proclamazione e non era stata nascosta né dagli esponenti di primo piano della *élite* culturale come Friedrich Meinecke («rivolto al passato rimango un monarchico nel cuore, rivolto al futuro sarò un repubblicano di testa») né da capi politici come Gustav Stresemann. Tuttavia, sull'onda del discorso tenuto nell'aprile 2019 dal Presidente della Repubblica Federale Frank-Walter Steinmeier in occasione della mostra berlinese sulla democrazia di Weimar, il presente volume propone contributi di microstoria in memoria di quanti avevano invece combattuto "con il cuore" per la Repubblica.

L'ambizione degli autori non è quella di riaffermare il ben noto impegno dei democratici di prima fila come Hugo Preuss o Hermann Müller, quanto a far emergere le fin troppo trascurate seconde e terze file, sia della politica che dell'editoria o della cultura. Inoltre, il concetto di democrazia supportato dalle personalità alle quali sono de-

dicati i singoli capitoli viene vagliato alla luce delle concezioni dell'epoca, che non corrispondono agli odierni criteri di pluralismo. Infatti, non è un segreto che la democrazia nell'Europa degli anni Venti era di regola democrazia nazionale, potenzialmente aperta a deformazioni monistiche e totalizzanti. Tuttavia, come sottolineano i curatori, dobbiamo interrogarci su ciò che le persone dell'epoca sapevano e potevano fare al fine di democratizzare la loro società, non ciò che "avrebbero dovuto" saper o poter fare. Sotto questa luce si comprende meglio l'adesione alla democrazia di personaggi contraddittori (in particolare dalla prospettiva odierna) come il "principe rosso" Hubertus Friedrich Prinz zu Löwenstein, che introdusse nella organizzazione paramilitare filo-repubblicana *Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold* elementi piuttosto equivoci appartenenti all'associazionismo giovanile di stampo autoritario, non ultimo il principio del capo carismatico e del cosiddetto repubblicanesimo nazionale. Parimenti diventa possibile riconoscere un potenziale democratico negli esponenti del *milieu* conservatore come Hans Delbrück o Thomas Mann. Fosse per l'indignazione suscitata dall'atteggiamento irresponsabile dei vertici del Comando militare (nel caso di Delbrück) o per l'uccisione di Rathenau (nel

caso di Mann), nelle loro affermazioni si possono individuare al contempo sia una forte identificazione personale con la monarchia sia l'adesione al nuovo progetto repubblicano, segnati da uno slancio etico di pari grado e quindi "di cuore".

R.C.

L

Carlo LOTTIERI
*Per una nuova Costituente.
Liberare i territori rivitalizzare le
comunità*

Macerata, Liberilibri, 2020, pp. 86
ISBN 9788898094769, Euro 12

Il volume di Carlo Lottieri è una riflessione sulla realtà politico-istituzionale italiana i cui mali si sarebbero aggravati con la pandemia da coronavirus. La critica è diretta, innanzitutto, verso i vecchi Stati nazionali e le democrazie moderne che avrebbero soffocato in Italia e in molti Stati europei le «legittime» aspirazioni d'indipendenza. Si guarda con interesse alla *Brexit* e ad altri progetti separatisti.

Al centro del pamphlet vi è, pertanto, il tema dell'autodeterminazione e dell'autogoverno delle comunità locali. La ricetta che viene proposta per uscire fuori dalla crisi è «radicale»: una nuova Costituente che

non dovrà essere composta da rappresentati eletti dal popolo, ma da delegazioni territoriali chiamate a ridare una nuova veste all'Italia e a ristabilire tratti di specificità delle piccole aree geografiche. Si pensa di rivitalizzare le comunità locali e di restituirne la libertà per generare nuove opportunità che contrastino la crisi economica, lo scollamento tra *élite* e società e per curare i mali delle attuali istituzioni politiche.

G.M.

P

Fausto PROIETTI
*L'invenzione della democrazia.
Pensiero politico e istituzioni
nella Seconda Repubblica
francese (1848-1852)*

Roma, Aracne, 2020, pp. 236
ISBN 9788825534948, Euro 15

Il tornante del 1848 in Francia, che salvo rare e pregevoli eccezioni aveva subito una rimozione in quanto considerato una sorta di appendice minore della grande rivoluzione del 1789, è tornato negli ultimi anni al centro dell'attenzione degli storici, che hanno affrontato in particolare le tematiche inerenti alla cittadinanza e più in generale la relazione stretta tra eventi rivoluzionari e rivendicazioni costituzionali.

In questo frangente, oltre ad emergere la questione operaia, con la presa della parola dei senza parte, si svilupparono forme di auto-organizzazione, assistenziali e mutualistiche, frutto dell'intensificarsi del conflitto sociale e di classe. Tuttavia pochi sono stati gli studi che abbiano saputo cogliere come le istanze rivoluzionarie reclamassero una risposta sul piano istituzionale, attraverso dispositivi che, seppur non nuovi, fossero riattivati in un contesto mutato e potenzialmente maggiormente fecondo di quello sette/ottocentesco, stretto tra gli slanci rivoluzionari e l'involuzione napoleonica.

È dunque con grande interesse che si accoglie la pubblicazione del volume di Fausto Proietti, che da un lato si inserisce in un filone storiografico che negli ultimi anni si è andato sempre più arricchendo, dall'altro si distingue per aver posto al centro della sua riflessione gli strumenti della cittadinanza. *L'invenzione della democrazia* rimanda proprio alle capacità inventive che si schiudono nei momenti rivoluzionari e più in generale di protagonismo del popolo in fasi di grande mutamento. L'invenzione dunque di istituzioni giuridiche e sociali, non necessariamente riconducibili dentro le coordinate dello Stato, che trovano una loro nuova epifania con la Seconda repubblica francese (1848-1852),

rimasta anch'essa per molto tempo nel cono d'ombra tra la mitica prima repubblica giacobina e la longeva Terza.

Tra la lettura che vedeva questi "anni fondativi" come un apprendistato democratico-repubblicano e quella che invero si concentrava sulla drammatica emersione della questione operaia, Proietti propone un'interpretazione non necessariamente in contrapposizione con le precedenti ma che le integra, concentrandosi sull'affermazione in chiave moderna della democrazia. E pertanto l'Autore non può fare a meno di confrontarsi con quest'ultimo lemma, tra i più polisemici ed equivoci che la storia dei concetti presenti. Proprio dalla presa di distanza da un'indistinta democrazia che procede da Pericle fino a Rousseau, Proietti sceglie, verrebbe da dire scommette, su un'idea di democrazia moderna, lontana da quella degli antichi e maturata solo dopo la Rivoluzione del 1789 e affermata proprio nella breve parabola tra il 1848 e il 1852.

Sebbene il sintagma democrazia diretta – secondo un corretto e minuzioso uso delle fonti ottocentesche – non compaia quasi mai nel libro, esso ne affronta tutte le sue varianti semantiche in un gioco di rimandi concettuali su le "parole" e le "cose". La "cosa" appunto è la democrazia, che avrebbe trovato tardi la

“parola” nel vocabolario e nel discorso pubblico francese ed europeo. Prima, come è noto, in ambito illuministico, essa è pressoché unanimemente screditata come mito del passato classico o come residuo oligarchico (paradigmatica in tal senso la voce *Démocratie* dell'*Encyclopédie* redatta da Jaucourt). Poi nel periodo rivoluzionario, da un lato viene stigmatizzata come sinonimo di anarchia (nell'elaborazione per esempio di Sieyès), da un altro, soprattutto nel periodo radicale, viene sovrapposta alla repubblica e alla virtù: si scrive *république* e si pensa *démocratie*. I giacobini in particolare fanno del momento repubblicano una forma di esercizio della democrazia, anche se rimangono nel loro lessico ancora le riserve tipiche del pensiero degli illuministi che faticavano (compreso Rousseau) ad accettarne una sua realizzabilità in uno Stato di grandi dimensioni. La costituzione del 1793 da questo punto di vista è paradigmatica: pur orientata in senso democratico si limitò a definire la Francia una repubblica *une et indivisible*. Tuttavia sia l'atto costituzionale del 1793 – che forse avrebbe meritato più spazio, considerato che sarebbe divenuto il riferimento mitico dei democratici per tutto l'Ottocento – sia le pratiche rivoluzionarie e il movimento sanculotto esprimevano una richiesta proprio di democra-

zia che si realizzava attraverso la partecipazione, anche violenta, alla vita politica.

Ma le pagine più dense del libro sono proprio quelle dedicate al 1848 che viene analizzato in tutte le sue varianti culturali e semantiche, mantenendo l'osservatorio privilegiato rappresentato da autori pochissimo affrontati dalla storiografia, ma imprescindibili per l'anatomia del momento 1848: Émile de Girardin, Alexandre-Auguste Ledru-Rollin, Victor Considerant, Moritz Rittinghausen. Pensatori quasi tutti mossi dall'esigenza di innestare la democrazia nel parlamentarismo, che già aveva spinto i rivoluzionari settecenteschi ad andare oltre la mera accettazione del sistema rappresentativo (si pensi a Condorcet e a Thomas Paine).

Proietti, nel districarsi abilmente tra i continui rimandi, sovrapposizioni, condanne, rifiuti e sviluppi dei termini democrazia, repubblica e rappresentanza, ci restituisce una realtà in movimento e un quadro istituzionale molto più variegato e frammentato di quanto si possa pensare: dalla chiusura verso la democrazia di François Guizot, alfiere di un suffragio limitato e di un sistema rappresentativo e capacitario, passando per sansimoniani e fourieristi, critici verso la rappresentanza e aperti, seppur in forme non sempre

coerenti, alla democratizzazione della società.

E proprio in questa genealogia del governo rappresentativo e dei suoi critici, il libro dedica pagine tanto originali quanto necessarie a due autori, Pierre-Joseph Proudhon e Victor Hugo, che la storiografia giuridica e istituzionale ha sempre considerato marginalmente o con una certa sufficienza. Il primo, autore di riferimento del nascente movimento operaio e poi mito dell'anarchismo, il secondo gigante della letteratura e altrettanto grande (non senza ambiguità) politico e fustigatore dei costumi della sua epoca. Seppur distanti tra loro per sensibilità e temperamento, oltre che per canoni discorsivi, i due autori – coscienze critiche del loro tempo – demoliscono il sistema rappresentativo come una finzione e introducono tematiche tipiche dell'antiparlamentarismo. Certo l'ambiguità di Proudhon è messa ben in evidenza nel volume, quando questi contrappone repubblica a democrazia, rifiutando quest'ultima in quanto necessariamente rappresentativa, mentre la repubblica, mitizzata fino al punto da farne perdere i caratteri peculiari, avrebbe fugato le insidie che si nascondevano proprio nel suffragio universale. La formula di “anarchia positiva” per realizzare la vera repubblica indica esplicitamente la vaghezza, e al contempo il fascino, della

proposta politica di Proudhon, la quale tuttavia rimanda a due concetti che avrebbero trovato grande fortuna: la rappresentanza degli interessi e l'autogoverno comunale. Essi avrebbero ispirato le pratiche rivoluzionarie fin oltre la Comune di Parigi del 1871 e condizionato la scienza giuridica fino a tutto il Novecento, influenzando gli istituzionalisti francesi (come Maurice Hauriou) e italiani (quali Santi Romano).

Più sfumata la posizione di Hugo, il quale prima da posizioni conservatrici poi più democratiche, colpisce al cuore il sistema rappresentativo: agli occhi del grande denigratore di "Napoleone il piccolo", l'assenza di legame tra il mandante e il mandatario è una mostruosità, giuridica prima, politica poi. Hugo inoltre ci guida verso la nascita dell'antiparlamentarismo che, sebbene cavalcato dalla destra conservatrice (si pensi a Louis de Bonald e Joseph de Maistre), trova nel pensiero democratico radicale ottocentesco i suoi più strenui alferi. Hugo, tra i primi, avrebbe attribuito a Napoleone III l'invenzione, tutta reazionaria, del termine *parlementarisme*, che nasce dunque quasi contemporaneamente al suo alter ego, *anti-parlementarisme*.

Distanziandosi dunque dalla dottrina dominante che, in alcuni casi semplificando in altri mistificando, contrappone in maniera manichea e te-

leologica i termini parlamentarismo e antiparlamentarismo, referendum e plebiscito, democrazia rappresentativa e democrazia plebiscitaria, Proietti ne traccia una genealogia che tende a restituirceli in tutta la loro complessità e a volte opacità. L'Autore ci dimostra come il lessico politico e giuridico condiziona ed è condizionato dalla realtà e dai regimi discorsivi dominanti: le "parole" e le "cose" interagiscono fecondamente mutando gli equilibri istituzionali. In particolare espressioni quali referendum e plebiscito, "dioscuri della democrazia", ne incarnano i due volti. Separati da una linea sottile e mobile, il primo indica una democrazia deliberante nelle assemblee primarie, il secondo un sistema che distrugge la deliberazione in favore dell'azione e assorbe la rappresentanza in un solo soggetto. Referendum e plebiscito, ci dice coraggiosamente l'Autore, sono fratelli gemelli, Castore e Polluce della democrazia.

M.F.

R

Arie REICH, Hans, W. MICKLITZ
(eds.)

*The Impact of the European
Court of Justice on Neighbouring
Countries*

Oxford-New York, Oxford University
Press, 2020, pp. XVIII, 406
ISBN 9780198855934, £ 80

Questo volume costituisce il risultato di un'ampia ricerca che ha coinvolto numerosi studiosi con riguardo all'impatto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sui sistemi giuridici dei paesi terzi situati in una posizione di vicinato rispetto all'Unione. Come espressamente notato dai curatori del volume, la ricerca svolta si colloca sulla scia degli studi della dottrina, tra i quali viene fatto specifico riferimento al recente studio di Anu Bradford intitolato "The Brussels Effect", già recensito in questo *Giornale*, incentrati sull'efficacia esterna del diritto dell'Unione europea, intesa nel senso della sua capacità di influire sugli ordinamenti degli Stati terzi, soprattutto in termini di *standards setting*.

In proposito, pur non mancando riferimenti ad altre forme più indirette di influenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sui sistemi giuridici dei paesi presi in considerazione, per esempio in termini di influsso sulle soluzioni legislative adottate in materie, come la disciplina della concorrenza, nelle quali è notoriamente consistente la rilevanza del modello offerto dal diritto dell'Unione, l'analisi svolta nel volume si concentra sulla presa in con-

siderazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione nelle decisioni dei giudici interni dei paesi considerati. Nel saggio introduttivo, i curatori del volume non mancano di dare atto delle notevoli diversità di carattere giuridico, politico, sociale ed economico esistenti tra i paesi terzi "vicini" all'Unione, ovvero nel quale vengono ricompresi, da una parte, un paese dell'Europa occidentale dagli antichi e stretti legami con l'Unione, come la Svizzera, e, dall'altra, paesi est-europei emancipatisi dal dominio sovietico ma tuttora destinati a confrontarsi con l'influenza della Russia, come l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian, per finire con paesi del vicino oriente, come la Turchia, Israele e la Giordania, ovvero del nord-africa, come la Tunisia. Le marcate differenze esistenti tra i paesi presi in considerazione si ripercuotono inevitabilmente anche, seppure in misura non necessariamente corrispondente al grado di differenziazione dei rispettivi sistemi giuridici rispetto a quello proprio dell'Unione, sul modo in cui ciascuno di essi ha impostato nel corso del tempo i propri rapporti con l'Unione stessa. Quest'ultimo fattore, come sia i curatori del volume sia gli autori dei contributi relativi ai singoli paesi non mancano di sottolineare, si rivela particolarmente sen-

sibile dal punto di vista delle motivazioni, più ancora che del mero dato materiale della frequenza, dei riferimenti compiuti dalle rispettive autorità giurisdizionali nazionali alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le diversità, talora marcate, alle quali si è fatto riferimento costituiscono la principale difficoltà insita nella ricerca che i curatori del volume si sono prefissi. Di questa viene dato atto nel già citato saggio introduttivo, nel quale viene illustrato nel dettaglio l'approccio metodologico seguito nella ricerca, consistente nell'affidare agli autori dei contributi concernenti i singoli paesi presi in considerazione il compito di seguire uno schema prefissato, che parte dall'evidenziazione dei caratteri fondamentali del sistema giuridico del paese considerato, con particolare riguardo ai modelli ispiratori che ne hanno segnato l'evoluzione, alla struttura del relativo sistema giudiziario e alla formazione dei giudici e, ove del caso, dei loro collaboratori, per poi passare ad esaminare specificamente i rapporti che il paese in esame intrattiene con l'Unione europea. A quest'ultimo riguardo, particolare rilievo viene opportunamente dato alla presenza di un accordo di associazione, piuttosto che di altre forme più o meno incisive di accordi commerciali, e, in particolare, alla presenza e

al grado maggiore o minore di incisività degli obiettivi di armonizzazione normativa fissati dagli accordi in questione.

Quest'ultimo profilo, inevitabilmente, è rilevante per i fini della ricerca oggetto del volume, dovendosi in linea di principio distinguere i casi in cui il riferimento fatto dai giudici del paese in questione alla giurisprudenza della Corte di giustizia è da considerarsi riconducibile all'attuazione di un obbligo di armonizzazione normativa espressamente contemplato dagli accordi esistenti tra il paese in questione e l'Unione europea, dai casi in cui invece esso è il frutto di un autonomo intento dei giudici di quel paese di prendere in considerazione le soluzioni alle quali la Corte di giustizia dell'Unione è pervenuta su determinati temi, alla stregua di una *ratio scripta*. A quest'ultimo riguardo, i curatori del volume distinguono due orientamenti distinti, dei quali rinvencono traccia nella giurisprudenza esaminata, il primo dei quali si traduce nel giustificare, in termini piuttosto generici, il riferimento operato alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione con il ritenerle un'espressione particolarmente qualificata della prassi internazionale pertinente alla materia che di volta in volta viene in rilievo. Il secondo orientamento, che si pone in termini maggiormente riconducibili al *Brussels*

effect al quale si è fatto riferimento più sopra, appare invece più specificamente motivare il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso di riconoscere l'opportunità di conformarsi agli *standards* adottati dall'Unione europea nella materia in esame.

In realtà, come l'analisi svolta nei diversi contributi relativi ai singoli paesi esaminati e riepilogata nel saggio di sintesi finale ad opera dei curatori non manca di evidenziare, le diverse motivazioni che si sono individuate come atte a giustificare un riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea da parte dei giudici degli Stati terzi prossimi all'Unione non possono considerarsi come rigidamente alternative. Infatti, la prassi esaminata evidenzia come la presenza di un accordo di associazione, ovvero di un accordo commerciale particolarmente avanzato, come un *Deep and Comprehensive Free Trade Agreement* (DCFTA), che preveda al suo interno significativi obblighi di armonizzazione normativa si riveli, nella gran parte dei casi-paese esaminati, un fattore determinante nel senso dell'acquisizione di un sensibile grado di familiarità da parte dei giudici di quel paese con l'ordinamento dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Quest'ultima si presenta, infatti, assai meno frequentemente e meno incisivamente richiamata nelle pronunce dei giudici di quei paesi che presentano legami più tenui con l'Unione. Oltre a questo, i contributi raccolti nel volume e il saggio di sintesi finale evidenziano la rilevanza di altri fattori, tra i quali gli ostacoli di carattere linguistico, insiti nella scarsa conoscenza delle lingue europee da parte dei giudici di alcuni dei paesi presi in considerazione, nonché la scarsa propensione, dovuta a fattori di carattere culturale e alla formazione di stretto diritto interno ricevuta dai giudici dei paesi in questione, a prendere in considerazione in chiave comparatistica le soluzioni accolte nella giurisprudenza di altri paesi, specialmente se non appartenenti alla medesima tradizione giuridica, ovvero nella giurisprudenza delle corti internazionali, salvo quelle relative a sistemi pattizi, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dei quali i singoli paesi siano parti. In quelli tra i paesi esaminati nei quali questi ultimi fattori si rivelano maggiormente incisivi si assiste infatti o a una totale mancanza di riferimenti espressi alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, o a una presa in considerazione della giurisprudenza stessa unicamente in quegli stretti ambiti, come la disciplina della con-

correnza o dei diritti di proprietà intellettuale, rispetto ai quali l'incidenza dei fattori giuridico-culturali nazionali è più limitata mentre di converso ben più evidente è il ruolo di *standards setting* svolto dal diritto dell'Unione.

Rileva, infine, il fattore politico, il quale viene messo particolarmente in evidenza nei contributi relativi agli Stati sorti dallo smembramento dell'URSS, i quali si collocano, con posizioni variabili, lungo l'incerto crinale tra la vicinanza all'Unione europea e la pesante orbita dell'influenza della Federazione russa. Di particolare interesse a questo riguardo, oltre al capitolo dedicato alla non trascurabile attenzione dei giudici della stessa Russia per la giurisprudenza della Corte di giustizia, si presenta il contributo riguardante il riferimento che a quest'ultima viene ampiamente fatto da parte della Corte dell'Unione economica euro-asiatica. Quest'ultima si pone quale modello alternativo di organizzazione di integrazione economica regionale, concepito dalla Russia al non dichiarato ma sufficientemente evidente scopo di tenere lontani gli Stati dell'area ex-sovietica dalla prospettiva di un'adesione all'Unione europea. Nel caso dell'Unione economica euro-asiatica, l'assenza di qualsivoglia rapporto formale con l'Unione europea rende evidente come

i frequenti riferimenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia da parte della corrispondente corte dell'organizzazione euro-asiatica siano da ricondursi alla funzione di modello ispiratore che la prima ha innegabilmente avuto per la seconda.

Nell'insieme, malgrado i limiti insiti in una ricerca ancorata allo stretto dato, peraltro di non sempre agevole riscontro, delle citazioni delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea nella giurisprudenza interna degli Stati individuati come "vicini" all'Unione, il volume fornisce un contributo senz'altro apprezzabile alla comprensione del modo di essere degli ordinamenti giuridici dei paesi presi in considerazione e della loro maggiore ovvero minore apertura nei confronti dell'Unione europea e del suo diritto, al di là degli obblighi formalmente contratti negli accordi di diverso segno da questi conclusi con l'Unione stessa. I curatori nel loro saggio conclusivo non mancano di trarre dall'analisi svolta nei contributi riferiti ai singoli paesi alcune indicazioni in ordine ai passi opportuni da prendersi anche da parte dell'Unione europea, nel senso di contribuire a colmare con opportune iniziative il già richiamato *gap* linguistico e culturale, con particolare riguardo alla formazione dei giudici e del personale de-

gli uffici giudiziari. Colmare questo *gap* appare necessario, non meno della promozione di forme via via più avanzate di cooperazione economica e commerciale, per promuovere una più piena consapevolezza all'interno degli Stati "vicini" in ordine al ruolo del diritto dell'Unione europea come modello giuridico di riferimento per tali paesi in un crescente novero di materie, e al tempo stesso per superare gli ostacoli di carattere pratico alla conoscenza della giurisprudenza della Corte di giustizia, che, come è noto, di quel diritto non soltanto incorpora l'interpretazione autonoma e uniforme, bensì costituisce un importante propulsore dell'attuazione e dell'evoluzione.

F.M.B.

S

Carl SCHMITT
*La situazione della scienza
giuridica europea*

a cura di Andrea Salvatore

Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 127
ISBN 9788822905000, Euro 14

Si può leggere la batteria di pubblicazioni di Carl Schmitt dopo il 1950 senza considerare le circostanze in cui gli scritti presero vita? Si può leggere un autore senza storicizzare

la sua opera? Come che sia, questo libro dà conto dettagliato delle circostanze in cui *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft* prende vita e come da alcune conferenze si sia tramuta in saggio. La nuova traduzione ha ad oggetto la versione pubblicata nella raccolta *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Dunker & Humblot, Berlin 1958, e quindi comprende una breve appendice nella quale Schmitt affronta il rapporto tra Savigny ed Hegel, e dove si legge anche la dedica alla memoria di Popitz, aggiunta solo nel dopoguerra. In effetti la conferenza del 1950 doveva essere pubblicata nel volume dedicato ai sessant'anni di Johannes Popitz, il 2 dicembre del 1944. Il politico tedesco aveva preso parte all'Operazione Valchiria, condannato nell'ottobre del 1944, venne impiccato il 2 febbraio del 1945.

Ma diverse sono le 'ripuliture' anche di non poco conto, per esempio scompaiono i riferimenti alla pubblicistica antisemita e pure al pensiero della razza. Più complicato è il recupero dell'antico diritto romano «un grandioso monumento di una primigenia e molto sana condizione contadina», malgrado la propaganda anti-romanistica del nazionalsocialismo. Gli agricoltori, nella versione francese del

1945 erano ariani, ma osserva l'A., nel saggio in appendice alla traduzione, la ricostruzione di Schmitt non ha alcun valore scientifico. Tuttavia, rimane un saggio importante, può la scienza giuridica, oggi, ignorarlo? Schmitt, scrive l'A., ricostruisce lo sviluppo storico della scienza giuridica, mostra la sua incapacità di opporsi alla «trasformazione della politica in automatismo tecnico e lo scadimento della funzione ordinamentale a gestione dei flussi», ma mostra anche una scienza giuridica che consapevole di sé e delle proprie funzioni, può (deve?) avere un ruolo nel destino dell'Europa.

M.S.

Elke SEEFRIED, Ernst Wolfgang
BECKER, Frank BAJOH, R,
Johannes HÜRTER (Hrsg.)
*Liberalismus und
Nationalsozialismus. Eine
Beziehungsgeschichte*

Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2020, pp. 458
ISBN 9783515127479, Euro 74

Con buona pace delle rigide e assiomatiche contrapposizioni su cui si fondano le teorie del totalitarismo, i rapporti tra il liberalismo tedesco ed il nazionalsocialismo rivelano aspetti di forte e perdurante opacità, stando ai contributi raccolti nel nuovo volume della fondazione Theodor Heuss. Per gettare un fascio di luce sulla questione, i curatori propongono una chiave interpretativa sul liberalismo

quale fenomeno storico che – si afferma – non è mai stato un'ideologia essenzialistica, né un inconvertibile costrutto ideale. Piuttosto, seguendo la suggestione sulla "liquidità del liberalismo" avanzata da Michael Freeden, i singoli contributi esplorano le interazioni tra le contingenze storiche succedutesi dalla repubblica di Weimar a quella di Bonn e gli schemi interpretativi adottati da quanti si identificavano con concetti quali razionalità, progresso, libertà individuale, società civile, stato di diritto e bilanciamento dei poteri.

A seconda dell'ordine di priorità assegnato a tali concetti si può identificare una pluralità di liberalismi, spesso modellati più in contrapposizione agli avversari ideologici che in base ad un proprio programma. Nella fluidità dei continui riadattamenti al contesto sociale in rapido mutamento, l'insegnamento di Friedrich Naumann costituisce il punto fermo in grado di coniugare le contrastanti istanze confluite nel liberalismo. Naumann incanalò l'imperialismo diffusosi nell'opinione pubblica tedesca sulla scia dei trionfi militari bismarckiani verso il progetto di Mitteleuropa, che funse al contempo da obiettivo geopolitico e da affermazione simbolica della superiorità culturale ed economica tedesca. Una politica estera na-

zionalistica divenne così agli occhi dei naumanniani del tutto compatibile con il liberalismo riformatore, sensibile alla questione sociale e identificato negli anni di Weimar con il Partito Democratico Tedesco (*Deutsche Demokratische Partei*), erede della sinistra liberale dell'epoca imperiale. Da questa fucina uscirono i portabandiera del liberalismo tedesco guidati dall'allievo di Naumann, Theodor Heuss. Costui ne esemplifica bene l'anima amletica che porterà il Partito Democratico a reagire alle disfatte elettorali tramutandosi nel 1930 nel proprio opposto – il Partito dello Stato Tedesco (*Deutsche Staatspartei*) promotore del "governo forte"; nel marzo 1933 poi, Heuss a capo della piccola pattuglia di deputati liberali accetterà di votare a favore dei pieni poteri pretesi da Hitler.

La convivenza con il regime nazista apparirà come un approdo naturale per diversi naumanniani di prima fila, che riconosceranno punti di contatto tra l'imperialismo liberale del loro padre nobile e quello razziale che guiderà la politica estera del Terzo Reich. Anche la politica sociale nazista sarà considerata non incompatibile con i propositi riformatori dell'Associazione Nazionale Sociale di Naumann. Tutto ciò renderà più agevole il reinserimento degli esponenti liberali nel nuovo ordine hitleriano e la loro

partecipazione o quantomeno tacita approvazione delle politiche naziste, come la "arianizzazione" delle proprietà ebraiche, o lo smembramento dello stato cecoslovacco. Forse il nocciolo del problema si coglie al meglio nel contributo che chiude il volume, dedicato alla colonizzazione da parte degli ex nazisti del partito liberale riformato nel 1948 (*Freie Demokratische Partei*). Il tentativo del partito di Heuss di espellere il capofila dell'anima bruna Ernst Achenbach fallì non a causa di questioni ideologiche, bensì, come afferma l'autrice, poiché questi era il più importante intermediario della FDP con l'industria renana che riforniva il partito con generosi finanziamenti.

R.C.

Giampiero SICA

Prove di fiducia.

Il presidente della Camera e il parlamentarismo nel periodo statutario

Roma, Carocci, 2021, pp. 221
ISBN 9788829005550, Euro 25

Lo studio dei presidenti di assemblea è stato fatto oggetto in Italia negli ultimi anni di ricerche volte ad approfondirne l'"istituto" e il ruolo nei vigenti sistemi costituzionali (Torre 2000; Iacometti 2001). Mancava una monografia sul presidente della Camera nella storia costituzionale italiana,

soprattutto statutaria (ma non solo). Il lavoro di Giampiero Sica, costituzionalista e documentarista parlamentare, si ripromette di colmare la "lacuna" e di far vedere il rilievo del tema per comprendere meglio alcune caratteristiche strutturali del regime politico-costituzionale italiano dopo il 1848. A grandi linee si può dire che fino alla "svolta" giolittiana del 1903 (fiducia 'preventiva' della Camera al governo) l'elezione del presidente dell'assemblea elettiva ha funzionato da "prova" – o meno – della sussistenza di un rapporto fiduciario tra il legislativo e l'esecutivo, se indicato dal presidente del Consiglio. L'elezione di un deputato non governativo avrebbe svelato la debolezza dell'ipotesi di una determinata formula di governo, preludio alla "sfiducia" del presidente del Consiglio. Questa "regola" ha (quasi) sempre funzionato – con varie sfumature, basti pensare alla vicenda dell'elezione del presidente per eccellenza, Giuseppe Biancheri, nel passaggio dai governi della Destra a quelli della Sinistra – e la "politicizzazione" del magistrato d'assemblea ne ha segnato lo sviluppo sino a quando, dal 1903, la fiducia iniziale al governo ha depotenziato l'elezione del presidente come indicatore rilevante di indirizzo politico.

In realtà nel 1903 declina la presidenza "fiduciaria" ma non nasce la figura del presidente "imparziale" sebbene dalla sua elezione non si faccia più dipendere nella prassi lo svolgimento della forma di governo.

Le vicende dei presidenti della Camera – ben ricostruite dall'A. anche grazie a documenti poco noti e a un uso ampio delle fonti parlamentari – ci fanno vedere gli snodi della storia costituzionale italiana da una particolare angolatura, in genere sottovalutata. Tale studio ci aiuta a comprendere meglio, nel "mosaico costituzionale", le dinamiche e le peculiarità della forma di governo statutaria, una forma che neppure lo schema interpretativo "dualistico" riesce a cogliere nella sua interezza. Proprio la storia ci richiama alla complessità e ci richiede di fare un uso critico e sorvegliato delle categorie dottrinali e politologiche.

L.L.

Bernardo SORDI

*Diritto pubblico e diritto privato.
Una genealogia storica*

Bologna, il Mulino, 2020, pp. 248
ISBN 9788815287427, Euro 24

È un libro importante capace di dare un orizzonte di senso al giurista che può osservare il lungo itinerario delle origini e della genealogia di una rassicurante quanto illusoria certezza: la dicotomia

tra pubblico e privato. L'orizzonte mentale del giurista è scandito dai termini pubblico e privato ma il superamento dell'Antico regime fa tramontare irreversibilmente lo Stato giurisdizionale, questo viene soppiantato da nuovi assetti, compare un termine nuovo: 'organizzazione', e con esso l'amministrazione dello Stato, che i giuristi chiameranno potere amministrativo. In Italia, nonostante l'esistenza dei poteri pubblici, i vuoti lessicali rispecchiano «l'invisibilità della dimensione pubblicistica». Neppure «il ripensamento copernicano del diritto di punire» di Beccaria, volto al 'pubblico bene', approda al diritto pubblico. La frattura rivoluzionaria avviene attraverso l'ordine napoleonico e le Carte francesi. Gian Domenico Romagnosi costruisce il primo abbozzo di un soggetto istituzionale, l'amministrazione pubblica, e una nuova attività pubblica che chiedono autonomia dalla legislazione e dalla giurisdizione.

La storia della grande dicotomia si dipana in percorsi differenti nel contesto europeo, puntualmente ricostruiti nel libro, e si può rappresentare con una parabola. Essa è ascendente fino all'apogeo ottocentesco, quando la *forma mentis* del giurista continentale inizia a ritenere pubblico e privato due rami del diritto che si dividono «in modo rettilineo» e compiono l'ordine

giuridico. Tra fine Ottocento e primo dopoguerra si entra nella 'Belle époque' del diritto amministrativo che 'spinge' il diritto pubblico e si apre la stagione dell'impegno sistematico. La parabola inizia la discesa nel Novecento con l'incursione del diritto sociale che piega i pilastri ottocenteschi dell'individuo e dello Stato. Il 'sociale', fatto di solidarietà, doveri, interdipendenze, travolge la dicotomia. La parabola imbocca un'ulteriore discesa negli ultimi anni quando l'ordinamento giuridico si arricchisce di ulteriori complessità. La separazione tra pubblico e privato tende a dissolversi, i confini perdono la fissità e lasciano spazio al movimento come nella scultura futurista di Umberto Boccioni, scelta dall'A. per l'immagine di copertina. La grande dicotomia si è dissolta, ma forse non è da archiviare la distinzione tra pubblico e privato se ne viene riconosciuto il carattere meramente stipulativo che come un pendolo oscilla nel suo incessante movimento ed è un «prezioso strumento di orientamento».

M.S.

Ulrich STELKENS, Agné
ANDRIJAUSKAITĖ (eds.)
*Good Administration and the
Council of Europe.
Law, Principles and Effectiveness*

Oxford, Oxford University Press, 2020,
pp. 857
ISBN 9780198861539, £ 150

Il volume *Good Administration and the Council of Europe* ha ad oggetto un'indagine sugli *standard* – scritti e non scritti – di buona amministrazione sviluppatasi nel contesto del Consiglio d'Europa e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

L'idea – spiega nella premessa al libro uno dei curatori, Ulrich Stelkens – parte da lontano e mira ad analizzare da vicino le diverse fonti del diritto amministrativo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, le loro interconnessioni e, non da ultimo, quanto in profondità i principi generali di buona amministrazione si siano radicati nei diversi contesti nazionali.

Dopo una introduzione ed una prima parte generale – dedicata all'analisi delle fonti e dei metodi – il volume si articola in tre parti principali, quante sono le «generazioni» con cui si identificano gli Stati membri del Consiglio d'Europa, e in un'ultima parte – la sesta – dove la riflessione si appunta specialmente sul grado di effettività degli *standard* indagati.

L'idea di fondo è che questi ultimi – apostrofati come «principi generali pan-europei di buona amministrazione» – non solo esistono, ma conducono anche ad un certo grado di armonizzazione dei diversi ordinamenti giuridici presi in esame con riguardo a

questioni e concetti centrali per il diritto amministrativo. E ciò nonostante il permanere delle molte differenze tra i sistemi giuridici propri dei diversi Paesi.

Il volume – si legge sempre nella premessa – coltiva la «speranza» di accrescere la consapevolezza circa l'importanza del lavoro svolto dal Consiglio d'Europa nell'ambito del diritto amministrativo al fine di promuovere la buona amministrazione nello spazio giuridico europeo. Tenuto conto del livello di approfondimento dei diversi contributi e della ricchezza dei riferimenti specie giurisprudenziali, più che di una speranza sembra qui potersi parlare di una certezza.

C.F.

T

Diletta TEGA

La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia

Bologna, BUP, 2020, pp. 384
ISBN 9788869236037, Euro 35

Tre tesi, un viaggio lungo la storia repubblicana seguendo il filo rosso del ruolo svolto dalla Corte costituzionale: il volume di Diletta Tega affronta in modo originale un tema tra i più classici del costituzionalismo, offrendo al lettore spunti di riflessione che vanno ben

oltre l'analisi delle – immutate – disposizioni dedicate alla giustizia costituzionale, o del susseguirsi delle decisioni. Condotta con lo sguardo esperto di chi ha svolto il ruolo di assistente di studio e con rigorosa attenzione all'evoluzione dottrinale, l'analisi si regge sulla solidità della ricostruzione documentale – in senso ampio: non solo sentenze, ma relazioni dei Presidenti, comunicati stampa, interventi a seminari della Corte – senza perdere il respiro ampio della prospettiva di lungo periodo. Proprio la chiave storica rappresenta la cifra, anche stilistica, che caratterizza l'intera esposizione, a partire dalla contestualizzazione, contenuta nel primo capitolo, di alcuni «momenti» (storici, sociali e normativi) che hanno caratterizzato la fase iniziale dell'evoluzione del giudice delle leggi. La struttura dell'esposizione rispecchia limpidamente il percorso logico seguito dall'Autrice, che inizia dalla constatazione della nuova stagione di ri-accentramento della giustizia costituzionale richiamata nel sottotitolo per sviluppare altre due tesi: la convinzione che l'attività della Corte si possa analizzare per "stagioni" e che il motivo della fluidità della giurisprudenza costituzionale risieda nella ricerca, da parte della Consulta, del massimo di legittimazione possibile nei diversi periodi storici.

Il libro esce così dai confini della trattazione di modelli

astratti e mette a sistema una serie di vicende molto note, ma di solito isolatamente considerate: solo per citarne alcune, la dottrina delle rime obbligate e il suo progressivo approdo ai «versi sciolti»; l'invenzione della cd. dottrina Granital, nata da un'esigenza pratica; il più recente contenzioso sulla legge elettorale; il rapporto Stato-Regioni, letto attraverso il requisito della ridondanza. Così costruita, l'analisi restituisce l'immagine di un'Istituzione sempre consapevole del proprio ruolo, appunto, nel contesto (istituzionale, storico e sociale) anche quando affronta questioni puramente processuali, solo apparentemente "interne".

L'Autrice ha cura di presentare le proprie conclusioni come spunti per ulteriori riflessioni; al lettore rimane la suggestione per cui il ri-accentramento, letto in chiave storica, finisce per somigliare meno a un eccesso di protagonismo – di cui la Corte è periodicamente accusata – e più a un adattamento all'"ambiente" in cui il Giudice delle leggi agisce; finché, beninteso, gli equilibri cambieranno, e prenderà inizio una nuova stagione.

C.B.

Yan THOMAS, Jacques

CHIFFOLEAU

L'Istituzione della natura

a cura e con un saggio di Michele Spanò

Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 128

ISBN 9788822904843, Euro 15

Nella primissima pagina, riportando le parole di Thomas, viene subito svelato lo scopo del suo scritto e quindi uno degli obiettivi del volume, farsi un'idea esatta di ciò che intendessero per diritto naturale i romani. «La 'natura' appare allora come una finzione interna al diritto civile. Essa serve da strumento per razionalizzare i modi di appropriazione collettiva o individuale qualificati come originari, per fondare lo statuto dell'ingenuità dello schiavo 'ristabilito nei suoi diritti di nascita', per distinguere l'ordine primario dei diritti della filiazione derivante dal matrimonio dal regime, derivato, della filiazione adottiva» (*Imago nature. Note sur l'inconstitutionnalité de la nature à Rome*, pubblicato a Roma nel 1991 ma con variazioni sulla prima pubblicazione del 1988). L'avvertenza continua evidenziando l'essenza dell'ambiguità strutturale del concetto giuridico di natura – meglio ancora, di diritto naturale – che è proprio la sua assoluta artificialità.

Ma il volume non nasce come tale, lo diventa nel lucido accostamento editoriale al primo saggio di Thomas di un'indagine-deglistessanni, metà degli ottanta del secolo scorso – di J. Chiffolleau sulla natura medievale approciata

casuisticamente (Contra naturam. *Per une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale*, pubblicato in «Micrologus», n. 4, 1996). Non certo per definire «un'inafferrabile 'contronatura' medievale» spiega l'autore, ma per coglierne un'attitudine, una posizione, un'azione (p. 49).

Si snodano e si chiariscono così concettualmente quelli che, nel saggio finale, Spanò chiama i 'paradossi della giuridificazione della natura', quel sovrapporsi e scambiarsi continuo di 'natura' e 'diritto' che moralisticamente cela la 'vera' (?) natura della natura, in fondo, quella di essere essa stessa definita di volta in volta, di contesto in contesto disciplinare, necessariamente dall'uomo e spesso cristallizzata proprio dal diritto.

N.C.

Gian Paolo TRIFONE

La scienza dell'amministrazione di Federico Persico. Scritti Scelti

Napoli, Editoriale scientifica, 2020, pp. 176
ISBN 9788893917315, Euro 15

Cinque saggi di Federico Persico (*Prolusione al Corso di Diritto amministrativo nella Regia Università di Napoli per l'anno 1861-62 letta addì 21 dicembre 1861; Governo o rivoluzione?; La forma parlamentare inglese sul continente; L'organismo nello Stato moderno; Il diritto amministrativo e la scienza dell'amministrazione*) sono

stati ripubblicati in questo volume e sono preceduti da un'introduzione di Gian Paolo Trifone che dice di voler recuperare la figura di un «giurista nient'affatto datato».

Persico, docente di diritto amministrativo nell'ateneo partenopeo, è inserito dalla storiografia nel gruppo di giuristi "eclettici" che, spesso, prendono l'etichetta di preorlandiani in quanto l'analisi del diritto amministrativo si mescola con la politica, la storia e le altre scienze sociali. Ripercorrendone le pagine, che coprono circa un cinquantennio di attività accademica, il curatore è riuscito ad evidenziare l'unitarietà della riflessione giuridica e alcuni elementi specifici del pensiero di Persico (ad es. la base 'etica' su cui riposano i principi di diritto amministrativo, le critiche al regime parlamentare e la 'prospettiva corporativa' di tutela degli interessi sociali).

G.M.

W

Jan WOUNTERS, Manfred NOWAK, Anne-Luise CHANÉ, and Nicolas HACHEZ (eds.)
The European Union and Human Rights Law and Policy

Oxford, Oxford University Press, 2020,
pp. 704
ISBN 9780198814191, \$ 165

Il ponderoso volume affronta, tanto dal punto di vista giuridico, che da quello dell'approccio politologico, il tema, invero tradizionale, della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea. Nella prima parte, dedicata al quadro generale ("*Framework*"), il volume ripercorre l'evoluzione del sistema di tutela dei diritti fondamentali: dalla pionieristica giurisprudenza della Corte di giustizia degli anni '70 del secolo scorso fino alle più recenti e delicate fasi che hanno scosso il sistema, minando talvolta la fiducia in esso riposta da cittadini e operatori giuridici. All'analisi di taglio più convenzionale è affiancata quella dedicata ai fattori anche economico-sociali e politici che sono stati, e sono tutt'ora, di stimolo allo sviluppo del sistema di tutela dei diritti fondamentali, tuttavia il contributo più innovativo dell'opera è quello contenuto nelle parti successive.

Nella seconda, dedicata agli "*Actors*", viene analizzato l'atteggiamento dell'Unione nel quadro dei rapporti con le sue controparti interne (in particolare gli Stati membri e i loro organi interni, le società civili, le imprese) ed esterne a vari livelli. La terza parte, dedicata alle "*Policies*", analizza le azioni messe in campo dall'Unione europea in ambiti diversi, tra cui la

politica di allargamento, il commercio internazionale, le migrazioni. La quarta ed ultima parte si propone di analizzare le strategie ("*Strategies*") cui l'Unione fa ricorso, a cominciare dagli indicatori sul rispetto dei diritti fondamentali, per giungere alle azioni in campo politico e giuridico volte a migliorare il sistema di tutela. Basata su un'ampia riflessione e ricca di spunti concreti (tutti i capitoli dedicati all'analisi di problemi specifici sono corredati di una parte operativa con proposte puntuali di miglioramento dell'azione dell'Unione), l'opera è senz'altro un riferimento aggiornato ed estremamente utile per gli studiosi, giuristi e non solo, del sistema di tutela dei diritti fondamentali dell'Unione [Le opinioni sono espresse a titolo personale e non sono riconducibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale].

R.Cis.